

DECISIONE (UE) 2017/2116 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2017

relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione —
Tassazione dei porti in Francia

[notificata con il numero C(2017) 5176]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 3 luglio 2013 i servizi della Commissione hanno inviato a tutti gli Stati membri un questionario sul funzionamento e la tassazione dei porti per poter disporre di una visione d'insieme della situazione ed esaminare la situazione dei porti alla luce delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 25 ottobre 2013. Con lettera del 3 febbraio 2014, i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni sulle norme relative all'imposta francese sulle società applicabili ai porti. Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 1° aprile 2014.
- (2) Con lettera del 9 luglio 2014, la Commissione ha informato le autorità francesi, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁾ (in appresso, il «regolamento di procedura»), in merito alla propria valutazione preliminare relativa alle norme francesi sulla tassazione dei porti. In tale lettera la Commissione ha informato le autorità francesi che a suo parere tali norme erano equivalenti ad aiuti di Stato esistenti, precisando le ragioni per le quali essa le riteneva incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha concesso alle autorità francesi la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito a tale valutazione preliminare. Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 7 novembre 2014. Il 12 dicembre 2014 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità francesi. Il 15 gennaio 2015, queste ultime hanno inviato alla Commissione alcune osservazioni complementari. Con lettera del 1° giugno 2015 alle autorità francesi, i servizi della Commissione hanno confermato il parere preliminare espresso nella lettera del 9 luglio 2014.
- (3) Con lettera del 21 gennaio 2016, la Commissione ha ribadito la propria posizione, proponendo alle autorità francesi, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, «TFUE») e dell'articolo 22 del regolamento di procedura, l'abolizione, a titolo di opportune misure, dell'esenzione dell'imposta sulle società (in appresso, «IS») di cui beneficiano i porti a concorrenza dei redditi delle loro attività economiche, a partire dall'inizio dell'anno fiscale 2017. Le autorità francesi sono state invitate a pronunciarsi entro due mesi, incondizionatamente e inequivocabilmente, sulla proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
- (4) Con lettera dell'11 aprile 2016, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni. Il 27 giugno 2016 si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e i servizi della Commissione.
- (5) Non costituendo la risposta delle autorità francesi un'accettazione incondizionata e inequivocabile delle opportune misure proposte, la Commissione ha deciso, con lettera dell'8 luglio 2016, di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato la Francia a presentare le sue osservazioni sul contenuto della decisione e le parti interessate a presentare osservazioni sulla misura in questione.

⁽¹⁾ GU C 302 del 19.8.2016, pag. 23.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽³⁾ GU C 302 del 19.8.2016, pag. 23.

